



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:**

R. Gen. N. 522/2019

<b>Dott. [REDACTED]</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. [REDACTED]</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. [REDACTED]</b>	<b>Consigliere rel.</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 522/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 aprile 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 14.12.2022**

d a

**PE [REDACTED] S [REDACTED], PE [REDACTED] O TI [REDACTED] e PE [REDACTED] FE [REDACTED], in proprio e in qualità di titolari dell'AZIENDA AGRICOLA P [REDACTED] S [REDACTED]**

**OGGETTO:**

**Bancari**

**TI [REDACTED] E FE [REDACTED] S.S., rappresentati e difesi dall'avv. R [REDACTED] O**

**P [REDACTED] del Foro di [REDACTED] procuratore domiciliatario come**

da procura agli atti

**APPELLANTE**

c o n t r o

**BANCA [REDACTED] S.P.A., con sede legale in [REDACTED]**



via [REDACTED] n. [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Brescia.

### APPELLATA

In punto: appello a sentenza n. 189/2019 del Tribunale di Mantova pubblicata in data 8 marzo 2019, R.G. n. 4505/2015.

### CONCLUSIONI

#### Dell'appellante

*“Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 189/19 emessa in data 08/03/2019*

#### *SUL PRIMO MUTUO*

*- accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 9 dicembre 1998 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] rep. N. 5 [REDACTED] racc. n. [REDACTED] come integrato e perfezionato nell'atto di erogazione a saldo stipulato in data 10 marzo 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 5 [REDACTED] racc. n. 24 [REDACTED] 5, sono state pattuite condizioni oggettivamente usurarie;*

*- accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c., la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la*



banca in data 9 dicembre 1998 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 56.935- racc. n. 24410, e dell'art. 3 dell'atto di erogazione a saldo stipulato in data 10 marzo 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 57627- racc. n. 24745;

- accertare e dichiarare, sempre in applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c., la gratuità del suddetto contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 9 dicembre 1998 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 56.935- racc. n. 24410, come integrato e perfezionato dall'atto di erogazione a saldo stipulato in data 10 marzo 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 57627- racc. n. 24745, e conseguentemente accertare e dichiarare che sul predetto contratto di mutuo non sono dovuti dagli appellanti interessi, oneri, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo e che gli attori devono a BNL la restituzione del solo puro capitale mutuato secondo le ordinarie scadenze e fino alla naturale scadenza del mutuo;

- accertare e dichiarare che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 9 dicembre 1998 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 56.935- racc. n. 24410, come integrato e perfezionato dall'atto di erogazione a saldo stipulato in data 10 marzo 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 57627- racc. n. 24745, gli appellanti hanno versato a BNL a titolo di capitale la somma di euro 365.896,65 e pertanto accertare e



*dichiarare che, al netto delle somme versate, il capitale mutuato residuo ancora dovuto dagli attori a BNL in forza del predetto contratto di mutuo agrario è pari ad euro 563.725,77;*

*- accertare e dichiarare che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 9 dicembre 1998 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 56.935- racc. n. 24410, come integrato e perfezionato dall'atto di erogazione a saldo stipulato in data 10 marzo 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 57627- racc. n. 24745, gli appellanti hanno versato a BNL somme non dovute a titolo di interessi per la complessiva somma di euro 425.873,79;*

*- accertare e dichiarare che BNL deve restituire agli appellanti la somma di euro 425.873,79 incassata da questi ultimi senza titolo e non dovuta ovvero la diversa somma maggiore o minore come accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia o di equità accordare;*

*- condannare BNL a restituire agli appellanti la somma da questi ricevuta senza titolo pari ad euro 425.873,79 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di pagamento di ciascuna somma e fino alla restituzione ovvero la diversa somma maggiore o minore come accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia o di equità accordare.*

**SUL SECONDO MUTUO**



- accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 30 dicembre 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED]7 - racc. n. 2[REDACTED] come integrato e perfezionato nell'atto di erogazione a saldo stipulato in data 14 marzo 2000 a rogito Notaio dott. [REDACTED] Mantova, rep. N. 6[REDACTED] - racc. n. [REDACTED] state pattuite condizioni oggettivamente usurarie;

- accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c., la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 30 dicembre 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED]7 - racc. n. [REDACTED] e dell'art. 3 dell'atto di erogazione a saldo stipulato in data 14 marzo 2000 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 6[REDACTED] - racc. n. [REDACTED]0- accertare e dichiarare, sempre in applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c., la gratuità del suddetto contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 30 dicembre 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 5[REDACTED]7 - racc. n. [REDACTED]0 come integrato e perfezionato nell'atto di erogazione a saldo stipulato in data 14 marzo 2000 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] e conseguentemente accertare e dichiarare che sul predetto contratto di mutuo non sono dovuti dagli appellanti interessi, oneri, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo e che gli appellanti devono a B[REDACTED] la restituzione del solo puro capitale mutuato secondo le ordinarie scadenze e fino alla naturale scadenza del mutuo;



- accertare e dichiarare che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 30 dicembre 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 56.677 - racc. n. 25.870 come integrato e perfezionato nell'atto di erogazione a saldo stipulato in data 14 marzo 2000 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. 60.163 - racc. n. 26.140, gli attori hanno versato a BNL a titolo di capitale la somma di euro 115.923,94 e pertanto accertare e dichiarare che, al netto delle somme versate, il capitale mutuato residuo ancora dovuto dagli appellanti a [REDACTED] in forza del predetto contratto di mutuo agrario è pari ad euro 2 [REDACTED]4;

- accertare e dichiarare che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di mutuo agrario stipulato dagli appellanti con la banca in data 30 dicembre 1999 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED]70 come integrato e perfezionato nell'atto di erogazione a saldo stipulato in data 14 marzo 2000 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED]3 - racc. n. 2 [REDACTED] gli appellanti hanno versato a BNL somme non dovute a titolo di interessi per la complessiva somma di euro 153.000,25;

- accertare e dichiarare che BNL deve restituire agli appellanti la somma di euro 153.000,25 incassata da questi ultimi senza titolo e non dovuta ovvero la diversa somma maggiore o minore come accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia o di equità accordare;



- condannare BNL a restituire agli appellanti la somma da questi ricevuta senza titolo pari ad euro 153.000,25 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di pagamento di ciascuna somma e fino alla restituzione ovvero la diversa somma maggiore o minore come accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia o di equità accordare.

### SUL TERZO MUTUO

in via principale:

- accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo agrario stipulato dagli appellanti con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] 4 come integrato e perfezionato dagli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] 3 e in data 5 settembre 2008 a rogito Notaio [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] 3 sono state pattuite condizioni usuarie;

- accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c., la nullità dell'art. 4 del contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] 2 - racc. n. [REDACTED] e dell'art. 2 degli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] e in data 5



settembre 2008 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N.

[REDACTED] - racc. n. [REDACTED]

- accertare e dichiarare, sempre in applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c., la gratuità del suddetto contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED]

[REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] come integrato e perfezionato dagli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N.

[REDACTED] - racc. n. [REDACTED] e in data 5 settembre 2008 a rogito Notaio dott. [REDACTED]

[REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] e conseguentemente accertare e dichiarare che sul predetto contratto di mutuo non sono dovuti dagli appellanti interessi, oneri, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo e che gli appellanti devono a BNL la restituzione del solo puro capitale mutuato secondo le ordinarie scadenze e fino alla naturale scadenza del mutuo;

- accertare e dichiarare che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di mutuo agrario stipulato dagli appellanti con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N.

[REDACTED] - racc. n. [REDACTED] come integrato e perfezionato dagli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] e in data 5

settembre 2008 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N.

[REDACTED] - racc. n. [REDACTED] gli appellanti hanno versato a [REDACTED] a titolo di capitale



la somma di euro [REDACTED] e pertanto accertare e dichiarare che, al netto delle somme versate, il capitale mutuato residuo ancora dovuto dagli attori a [REDACTED] in forza del predetto contratto di mutuo agrario è pari ad euro [REDACTED]

- accertare e dichiarare che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di mutuo agrario stipulato dagli appellanti con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] come integrato e perfezionato dagli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] e in data 5 settembre 2008 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] gli appellanti hanno versato a [REDACTED] somme non dovute a titolo di interessi per la complessiva somma di euro 163.824,53;

- accertare e dichiarare che [REDACTED] deve restituire agli appellanti la somma di euro [REDACTED] incassata da questi ultimi senza titolo e non dovuta ovvero la diversa somma maggiore o minore come accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia o di equità accordare;

- condannare [REDACTED] a restituire agli appellanti la somma da questi ricevuta senza titolo pari ad euro [REDACTED] oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di pagamento di ciascuna somma e fino alla restituzione ovvero la diversa somma maggiore o minore come accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia o



*di equità accordare.*

*in via subordinata:*

*- accertare e dichiarare, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 cod. civ., la nullità del contratto per mancanza di causa del contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. ██████████ di Mantova, rep. N. ██████████ - racc. n. ██████████ come integrato e perfezionato dagli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. ██████████ di Mantova, rep. N. ██████████ - racc. n. ██████████ e in data 5 settembre 2008 a rogito Notaio dott. Mario Nicolini di Mantova, rep. N. ██████████ - racc. n. ██████████*

*- accertare e dichiarare che, in applicazione dell'art. 1284 secondo comma cod. civ., sul suddetto contratto di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. ██████████ ██████████ di Mantova, rep. N. ██████████ - racc. n. ██████████ come integrato e perfezionato dagli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. ██████████ ██████████ di Mantova, rep. N. ██████████ - racc. n. ██████████ e in data 5 settembre 2008 a rogito Notaio dott. ██████████ ██████████ di Mantova, rep. N. ██████████ - racc. n. ██████████ sono dovuti dagli appellanti i soli interessi legali e conseguentemente accertare e dichiarare che sul predetto contratto di mutuo non sono dovuti dagli appellanti interessi corrispettivi, moratori, oneri, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo e che gli attori devono*



a [REDACTED] la restituzione del solo puro capitale mutuato secondo le ordinarie scadenze e fino alla naturale scadenza del mutuo maggiorato del solo interesse legale;

- accertare e dichiarare che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di mutuo agrario stipulato dagli attori con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. Mario Nicolini di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] come integrato e perfezionato dagli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] e in data 5 settembre 2008 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] gli appellanti hanno versato a BNL a titolo di capitale la somma di euro [REDACTED] e pertanto accertare e dichiarare che, al netto delle somme versate, il capitale mutuato residuo ancora dovuto dagli attori a BNL in forza del predetto contratto di mutuo agrario è pari ad euro [REDACTED]

- accertare e dichiarare che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di mutuo agrario stipulato dagli appellanti con la banca in data 29 maggio 2006 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] come integrato e perfezionato dagli atti di erogazione e quietanza stipulati rispettivamente in data 27 giugno 2006 a rogito Notaio dott. Mario Nicolini di Mantova, rep. N. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] e in data 5 settembre 2008 a rogito Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] di Mantova, rep. N.



██████ - racc. n. ██████ gli appellanti hanno versato a BNL somme non dovute a titolo di interessi per la complessiva somma di euro ██████

- accertare e dichiarare che ██████ deve restituire agli appellanti la somma di euro ██████ incassata da questi ultimi senza titolo e non dovuta ovvero la diversa somma maggiore o minore come accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia o di equità accordare;

- condannare BNL a restituire agli appellanti la somma da questi ricevuta senza titolo pari ad euro ██████ oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di pagamento di ciascuna somma e fino alla restituzione ovvero la diversa somma maggiore o minore come accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia o di equità accordare.

**SUL CONTO CORRENTE N. ██████**

- condannare BNL al pagamento ed alla restituzione, in favore degli appellanti, della somma di euro ██████ come accertata in sentenza oltre interessi e rivalutazione dall'imputazione al soddisfo.

**SUL RISARCIMENTO DEI DANNI**

- accertare e dichiarare che gli appellanti, a causa ed in conseguenza dell'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca appellata nel corso dei rapporti di mutuo e di conto corrente con essi intrattenuti, rappresentati dall'imposizione nel corso degli anni di ingenti somme a titolo di commissioni, spese e interessi illegittimi, hanno subito enormi danni patrimoniali e non



*patrimoniali che di fatto hanno impedito loro di far fronte ai propri debiti e li hanno condotti allo stato di insolvenza e alla vendita all'asta dell'azienda agricola e di tutti i beni immobili di loro proprietà;*

*- per l'effetto di condannare BNL al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli appellanti nella misura qui quantificata in euro [REDACTED] ovvero nella misura che l'Organo Giudicante, anche in via equitativa, riterrà più equo accordare.*

#### **IN OGNI CASO PER TUTTE LE CONCLUSIONI**

*Condannare BNL al pagamento delle spese e competenze dei giudizi di primo e di secondo grado, da liquidarsi nella misura indicata nelle note spese depositate agli atti elaborate in base a quanto stabilito dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 del 10/3/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averne fatto anticipo.”.*

#### **Dell'appellata**

*“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e difesa, dichiarata l'inammissibilità delle nuove allegazioni e domande avversarie, come indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata, così giudicare:*

#### **IN VIA PRELIMINARE**

*1) dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342, 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. dell'impugnazione promossa dai Sig.ri S [REDACTED] Pe [REDACTED] Tiz [REDACTED] Pe [REDACTED], Fe [REDACTED]*



Pe [redacted] in proprio e quali titolari dell'Azienda Agricola [redacted]

[redacted] s.s., per le ragioni di cui in atti;

*IN SUBORDINE, NEL MERITO*

2) respingere in ogni sua parte l'impugnazione promossa dai Sig.ri Ste [redacted] Pe [redacted] Tiz [redacted] Pe [redacted] Fed [redacted] Pe [redacted] in proprio e quali titolari dell'Azienda Agricola P [redacted] Ste [redacted] Tiz [redacted] e Fe [redacted] s.s., in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Mantova, depositata in data 8 marzo 2019, n. 189;

*IN OGNI CASO*

3) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;  
4) con vittoria dei compensi.”.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato S [redacted] P [redacted] T [redacted] Pe [redacted] e Fed [redacted] Pe [redacted], in proprio e in qualità di titolari della “Azienda agricola P [redacted] S [redacted], T [redacted] e Fe [redacted]” S.s., convenivano in giudizio avanti il Tribunale di [redacted] Banca [redacted] S.p.A. e premesso che tra il 1998 e il 2006 l'Azienda agricola aveva stipulato con [redacted] S.p.A. tre contratti di mutuo agrario ipotecario (nello specifico, mutuo per l'importo di originarie Lire [redacted] a rogito Notaio dott. [redacted] [redacted] di Mantova, rep. n. [redacted] - racc. n. [redacted] del 9 dicembre 1998; mutuo in data 30 dicembre 1999



per l'importo di originarie Lire [REDACTED] a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. n. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] mutuo in data 29 maggio 2006 per l'importo di originari Euro [REDACTED] a rogito Notaio dott. [REDACTED] di Mantova, rep. n. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] accendendo altresì contratto di conto corrente n. [REDACTED] presso la filiale [REDACTED] di Mantova, lamentavano:

- quanto ai contratti di finanziamento, l'usura con riguardo sia al tasso di mora contrattuale singolarmente considerato, sia alla sommatoria in termini percentuali dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio, includendo anche il tasso applicato al conto corrente sul quale venivano addebitate le rate;
- quanto al solo terzo contratto di finanziamento, datato 29 maggio 2006, anche l'usura soggettiva in considerazione delle condizioni di difficoltà economica e dello stato di bisogno in cui versava l'Azienda all'atto della stipula, noti alla Banca, nonché, in via subordinata, la mancanza di causa;
- quanto al conto corrente, la presenza di interessi usurari, anatocismo, CMS e spese non dovute e, in subordine, la nullità del contratto per mancanza della forma scritta.

Sulla base di tali doglianze, gli attori chiedevano accertarsi:

- la nullità delle clausole relative agli interessi moratori e la gratuità dei contratti di mutuo ex art. 1815 cod. civ.;
- il versamento nel rapporto di conto corrente di somme non dovute a titolo di interessi, spese, anatocismo e commissioni di massimo scoperto;



- la responsabilità della Banca quanto ai danni patiti dagli attori.

Avanzavano, pertanto, domanda di ripetizione di interessi non dovuti per € [REDACTED] quanto al primo contratto di finanziamento, € [REDACTED] quanto al secondo ed € [REDACTED] quanto al terzo, nonché di € [REDACTED] a vario titolo, in relazione al conto corrente, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, insistendo altresì per il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti all'Azienda dalle irregolarità contrattuali suddette, che l'avevano condotta allo stato di insolvenza, quantificati in € [REDACTED]

Si costituiva in giudizio Banca [REDACTED] S.p.A., eccependo l'inammissibilità delle domande svolte in relazione al terzo contratto di finanziamento, in forza della preclusione determinata dal giudicato formatosi prima dell'instaurazione del giudizio per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 352/2015, e contestando nel merito tutte le doglianze avversarie.

Dopo aver istruito la causa per mezzo di consulenza tecnico - contabile, il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 189/2019 del 08.03.2019:

- dichiarava inammissibili le domande relative al terzo contratto di finanziamento, rilevando che *“come si evince dalla narrativa del ricorso cui il decreto ingiuntivo rinvia, la domanda era riferita specificamente al mutuo 29 maggio 2006 e alle successive erogazioni in relazione allo stesso”*; *“è quindi falso affermare che il giudicato non riguardi esattamente le stesse somme contestate, con la conseguenza che le questioni poste nella domanda attorea*



*in riferimento al quel mutuo sono inammissibili perché coperte da giudicato.*

*Ogni questione, anche causale (peraltro totalmente infondata) relativa al terzo mutuo è quindi inammissibile” (cfr. sentenza, pagg. 9-10);*

*- respingeva nel merito tutte le domande svolte in relazione al primo e al secondo contratto di finanziamento, affermando che “L’azione in merito all’usurarietà dei mutui è anch’essa totalmente infondata sotto multipli profili ... .. va ribadito il costante orientamento di quest’ufficio secondo cui: 1)*

*L’interesse moratorio non ha rilievo ai fini del superamento della soglia usuraria attesa la diversa causa e funzione dello stesso rispetto all’interesse corrispettivo, al di là delle modalità di calcolo e delle decorrenze”; “2) Anche*

*ove si ritenga di andare di contrario avviso e seguire l’orientamento di legittimità il tasso medio va calcolato previa maggiorazione che tenga conto del fatto che la rilevazione operata dalla banca d’Italia sulla quale è calcolato il tasso soglia non tiene conto dell’interesse moratorio. La comparazione tra valori disomogenei che ne deriverebbe genererebbe un risultato illogico e pertanto ingiusto, non dissimile da quanto argomentato dalla Suprema Corte*

*in tema di commissione di massimo scoperto. La scelta del parametro del 2,1% quale riferimento medio rilevato dalla Banca d’Italia appare la più convincente a tal fine”; “3) L’eventuale usurarietà dei tassi moratori non incide sulla misura e validità dei tassi corrispettivi”; “Nel caso specifico il*

*consulente d’ufficio, specificamente incaricato di effettuare il calcolo dell’interesse moratorio pattuito tenendo conto dell’adeguamento suindicato,*



*ha escluso che nei due mutui non coperti da giudicato si siano verificate situazioni di usura. Ciò è sufficiente per respingere la domanda” (cfr. sentenza, pag. 12);*

*- accoglieva la domanda di nullità del conto corrente per difetto di forma scritta, dichiarando tuttavia inammissibile la domanda di ripetizione delle somme di cui al relativo saldo, indicato in € 59.611,39 alla data del 30 settembre 2015, affermando che “l’eccezione di nullità del conto corrente è invece fondata [...] la convenuta non è riuscita infatti a reperire la prova scritta della stipula del conto corrente, né ha contestato che lo stesso sia stato stipulato nel 1998 e quindi nel vigore della previsione di cui all’art. 117 del testo unico bancario (d. lgs. 385/93 c.d. TUB).”; “Ne deriva che sarebbe stato onere della banca convenuta conservare copia del contratto eventualmente stipulato e produrlo in giudizio. La nullità del contratto comporta quindi la sua depurazione da tutti gli addebiti per interessi, spese e commissioni, come effettuato dal consulente tecnico d’ufficio, risultando quindi che il saldo del conto al 30/9/15, dedotti gli addebiti non pattuiti, doveva ritenersi di Euro 5 ██████ 9 anziché 5 ██████” se tuttavia la domanda di accertamento può in tal senso essere accolta, non lo può quella di ripetizione. È infatti pacifico che, nel rapporto di conto corrente, un effettivo ‘pagamento’ ex art. 2033 cc si può avere solo nei casi indicati da Cass. SSUU n. 24418 del 2010 e quindi alla chiusura del conto. Poiché è pacifico che il conto era in essere al momento della domanda, essa va respinta, né gli attori hanno formulato*



*alcuna considerazione per contrastare l'eccezione di inammissibilità formulata da parte convenuta. Ogni ulteriore profilo, anche istruttorio e risarcitorio, risulta assorbito"* (cfr. sentenza, pagg. 13-14);

- respingeva la domanda risarcitoria, rilevando *"risultano così infondate anche le domande risarcitorie, al di là della totale assenza di prova di un nesso di causalità tra le presunte illegittimità e gli asseriti danni, per assenza di un fatto illecito a cui ancorarle"* (cfr. sentenza, pag. 13);

- condannava i Sig.ri Pezzo e la Società finanziata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 61.085,00 per compensi ed € 9.162,75 per spese generali, oltre accessori di legge, ponendo a loro esclusivo carico altresì le spese di CTU, già anticipate da BNL, in considerazione del fatto che *"pur essendo ritenuta fondata la sola domanda di nullità, la soccombenza degli attori è pressoché integrale atteso che la naturale conclusione della predetta domanda, ossia quella di ripetizione delle somme versate, risulta inammissibile. A fronte infatti di una domanda di Euro 6.795.450,00, è stato accolto il mero accertamento di una somma che ne costituisce lo 0,87%"* (cfr. sentenza, pag. 14).

Hanno proposto appello S. Pezzo, T. Pezzo e F. Pezzo in proprio e in qualità di titolari della "Azienda agricola P. S. T. e F." S.s. chiedendo, previa rinnovazione della consulenza tecnico - contabile esperita in primo grado, la riforma della sentenza in forza di un unico articolato motivo.



Si è costituita Banca [REDACTED] S.p.A. chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c. dell'impugnazione avversaria, in ogni caso contestandone la fondatezza e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 14 dicembre 2022, tenutasi mediante scambio telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Per mezzo di un unico, articolato, motivo d'appello S [REDACTED] P [REDACTED] T [REDACTED] P [REDACTED] e F [REDACTED] P [REDACTED], in proprio e in qualità di titolari della "Azienda agricola P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] e F [REDACTED]" S.s., censurano la sentenza impugnata lamentando, nello specifico:

1) con riferimento a tutti i contratti di finanziamento stipulati con B [REDACTED] S.p.A., l'usurarietà presunta dei medesimi, non evidenziata dalla consulenza svolta in primo grado sol perché il Tasso Soglia Usura è stato allora calcolato non correttamente, con una maggiorazione del 2,1% rispetto al valore corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio aumentato della metà (TEGM x 1,5), tra l'altro non tenendo conto della necessità di procedere a sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori in forza dell'art. 7 degli stessi contratti e degli ulteriori interessi applicati allo scoperto del conto corrente n. 22903 sul quale venivano addebitate le rate scadute, oltre



tutte le spese ai finanziamenti connesse;

2) con particolare riferimento al terzo mutuo agrario, stipulato in data 29 maggio 2006 per l'importo di originari € 1 [REDACTED] a rogito Notaio dott.

[REDACTED] di Mantova, rep. n. [REDACTED] racc. n. 3 [REDACTED]

- *in primis*, la necessità di riformare la decisione del giudice di prime cure laddove ha accolto l'eccezione di giudicato, in considerazione *e* della difformità di *petitum e causa petendi* delle azioni instaurate (la monitoria di BNL volta ad ottenere il pagamento delle somme mutate ancora non incassate, il giudizio ordinario introdotto dai fratelli Pezzo diretto alla restituzione degli interessi già pagati, in quanto usurari) *e* dell'impossibilità per gli odierni appellanti di dedurre all'epoca della notificazione del decreto ingiuntivo le contestazioni sui tassi di interesse usurari, in quanto dagli stessi non ancora conosciute;

- nel merito, poi, contestando non solo l'usurarietà oggettiva - come per i primi due contratti di finanziamento - ma, altresì, l'usurarietà soggettiva per avere BNL erogato le somme oggetto del terzo mutuo nella consapevolezza della grave condizione di difficoltà economica e dello stato di bisogno in cui versavano i finanziati, tale da privarli della piena libertà contrattuale;

- in via subordinata, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto per mancanza di causa, non essendo stata la somma mutuata utilizzata per la finalità prevista in contratto ma, per contro, essendo risultato che l'unico scopo del finanziamento fosse estinguere i pregressi debiti con BNL stessa e



così ridurre l'esposizione in conto corrente;

3) quanto al contratto di conto corrente n. 22903, censurando la decisione del giudice di prime cure laddove, pur avendo accertato la nullità dello stesso per difetto di forma scritta e conseguentemente quantificato la somma indebitamente incassata dalla Banca a titolo di spese ed interessi non dovuti in € [REDACTED] non ha condannato l'Istituto di credito alla ripetizione della suddetta somma sul presupposto che alla data di deposito dell'atto di citazione (novembre 2015) il conto corrente in questione fosse ancora in essere, circostanza da valutarsi irrilevante alla luce della chiusura del conto in corso di causa (settembre 2016), quasi tre anni prima della pubblicazione della sentenza;

4) con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, lamentando che la previsione e l'applicazione di tassi di interesse usurari, unita alla concessione del terzo mutuo approfittando dello stato di bisogno degli attori e alla distrazione delle somme mutate sul conto di BNL, siano state le cause dirette ed immediate dei danni patrimoniali e non patrimoniali che gli appellanti hanno subito e che devono pertanto essere risarciti, con quantificazione stimata in € [REDACTED]

5) quanto, infine, alle spese di lite, lamentando l'illogicità ed infondatezza della decisione del Tribunale sul punto che, pur avendo accertato la nullità del contratto di conto corrente e avendo rigettato le censure mosse ai contratti di finanziamento sulla scorta di orientamento minoritario, ha condannato gli



odierni appellanti alla rifusione delle spese del grado, dovendo per contro tanto le spese del giudizio di prime cure quanto quelle dell'appello essere poste a carico della Banca.

\*\*\*\*\*

In primo luogo, va disattesa l'**eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.** sollevata dall'appellata.

Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.

Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica*



vincolata.”.

L’eccezione va, pertanto, disattesa.

Deve preliminarmente esaminarsi il **secondo punto dell’unico, articolato, motivo** formulato da parte appellante, relativo al mutuo agrario stipulato in data 29 maggio 2006 per l’importo di originari € 1.900.000,00, a rogito Notaio dott. ██████████ di Mantova, rep. n. 74272 - racc. n. 33524, volto, innanzitutto, alla riforma della decisione del giudice di prime cure con cui è stata accolta l’eccezione di giudicato.

La censura è infondata.

E’ pacifico e risulta dai documenti prodotti dalla Banca come sia intervenuto il giudicato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Mantova n. 352/2015 del 3 marzo 2015, munito di formula esecutiva il 1° aprile 2015 ed avente ad oggetto l’importo residuo del mutuo agrario stipulato tra le parti nel 2006, emesso nei confronti della Società e di P██████ Ste██████, Pe██████ Fe██████ o e Pe██████ T██████ per il pagamento, in solido tra loro, di ██████████ essendo questo stato notificato a tutti e quattro i debitori solidali e non avendo alcuno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c.

Ciò premesso, ritiene la Corte che non vi sia motivo di discostarsi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“il giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l’identificazione dell’azione*



*giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (v. Cass. 17078/2007, Cass. 21069/2004, Cass. 11493/2004, Cass. 5925/2004)” (cfr. Cass.15.6.2022 n. 19302. Nello stesso senso, cfr anche: Cass. 25.5.2022 N.16982; Cass. 2953/2017; Cass. 30 ottobre 2017, n. 25745; Cass. 30033/2011, Cass. 17320/2005; Cass. 21049/2004).*

Con riferimento, poi, alla specifica ipotesi di decreto ingiuntivo, la Suprema Corte (cfr. Cass. 16.04.2018 n. 9299), dopo avere richiamato “*il condivisibile principio [...] secondo cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione*”, ha tuttavia precisato che esso “*non si estende*



*ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del 'petitum' ovvero della 'causa petendi' in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010; Sez. 3 -, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017)".*

Ciò posto, il giudicato creatosi in esito alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 352/2015 aveva tra le sue premesse logiche la validità delle clausole convenzionali originarie del contratto di mutuo agrario, sicché l'appellante avrebbe dovuto proporre in quel giudizio ogni questione relativa alla loro validità, tra cui tanto quella relativa alla usurarietà presunta che alla usurarietà concreta del mutuo ed altresì la nullità dello stesso per mancanza di causa, non potendosi delineare tali vizi come nuovi o sopravvenuti ma, per contro, originari e contestuali alla stessa stipula e, in quanto tali, deducibili già in quel giudizio, non rivestendo alcuna rilevanza scusante la condotta colpevole degli odierni appellanti che solamente in momento successivo al decorso dei termini processuali di quel giudizio si rivolgevano ad una società di consulenza, così venendo a conoscenza della sua asserita usurarietà.

Tra le questioni deducibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo devono, infatti, ritenersi comprese tutte le questioni connesse alla pretesa erroneità o illiceità dell'applicazione sulla sorte capitale degli interessi e, dunque, anche quelle relative all'usurarietà dei tassi applicati (cfr. Cass. 16.4.2018, n. 9299, già cit.).

Va dunque confermata la preclusione del giudicato relativamente a tutte le



questioni azionate nel presente giudizio con riferimento al contratto di finanziamento del 2006, sulle quali questa Corte non può quindi pronunciarsi.

Passando ad esaminare la censura relativo all'usurarietà dei contratti di mutuo agrario del 9 dicembre 1998 per l'importo di originarie Lire 1.800.000.000 e del 30 dicembre 1999 per l'importo di originarie Lire 650.000.000, le questioni sottoposte all'esame del Collegio sono state oggetto di valutazione da parte della recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, che si è pronunciata sulla *vexata quaestio* se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpc c.c., 644 c.p., L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti interessi corrispettivi ovvero solamente capitale.

Hanno affermato le Sezioni Unite che: *“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo*



*idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. [...]*

La Sezioni Unite hanno poi precisato che *“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. [...]”*.

Atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dalla data del 01.04.2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori, ne discende che per i contratti conclusi fino al 31.03.2003 il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, per cui il criterio di calcolo che va applicato al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori non prevede la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del T.E.G.M. riferito all’interesse corrispettivo, ma solo l’aumento del 50% (art. 2 della legge 108/1996 vigente *ratione temporis*), secondo la formula:  $T.S.U. = T.E.G.M. \times 1,5$ .

Nel caso di specie, trattandosi di mutui agrari stipulati nel 1998 e nel 1999, l’eventuale superamento del tasso soglia di mora va verificato, dunque, prendendo a termine di confronto il T.E.G.M. aumentato della metà, senza alcuna maggiorazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.



Senza necessità di ulteriori indagini peritali ma basandosi sulle risultanze della consulenza tecnico - contabile esperita in prime cure, che questa Corte ritiene condivisibili, risulta che (cfr. c.t.u. pagg. 9 - 11), quanto, in primo luogo, al contratto di mutuo agrario del 9 dicembre 1998, anche volendosi considerare il tasso, più elevato, relativo alle operazioni di credito fondiario edilizio invocato dalle parti, il tasso di mora così pari al 10,15% non supera il tasso soglia di mora che, secondo il criterio di calcolo poc'anzi prospettato fatto proprio dalle Sezioni Unite, è pari al 10,995% (tasso medio della categoria mutui ipotecari aumentato del 50%:  $7,33 \times 1,5 = 10,995$ ).

A diverso esito non potrebbero condurre le prospettazioni di parte appellante in ordine alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori e alla mancata considerazione delle spese e degli interessi applicati sullo scoperto di conto corrente.

Quanto al primo profilo, questa Corte ritiene di non potersi discostare dalla giurisprudenza granitica in materia che, da ultimo, ha ribadito che *“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici,*



essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.” (vd. Cass. 05/05/2022, n. 14214; cfr. anche Cass. 7352/2022; Cass. 31615/2021; S.U. 19597/2020 cit.; Cass. 26286/2019);

Neppure appare possibile procedere a sommatoria tra tasso di mora e gli ulteriori interessi asseritamente applicati allo scoperto del conto corrente n. 22903, in considerazione della assoluta genericità della doglianza (parte appellante indica un tasso del “9/10%” non meglio specificato, rimasta, peraltro, indimostrata avendo il consulente tecnico d’ufficio accertato che “non tutte le rate indicate nel citato All. n. 9 di parte attrice risultano addebitate sull’estratto conto” (vd. pag. 12 c.t.u.), affermazione mai criticata in sede di osservazioni del consulente di parte allora attrice né negli scritti difensivi successivi.

Le medesime ragioni, infine, portano al rigetto delle doglianze relative al mancato computo di tutte le spese connesse ai finanziamenti, proprio perché genericamente allegate (parte oggi appellante fin dal primo grado di giudizio non quantificava né provava tali spese) e non oggetto di contestazione alcuna in sede di osservazioni del c.t.p.

Quanto invece al contratto di mutuo agrario del 30 dicembre 1999, considerando il tasso relativo alle operazioni di credito agrario, il tasso di mora così pari al 10,357% supera effettivamente il tasso soglia di mora che, secondo il criterio di calcolo poc’anzi prospettato e fatto proprio dalle Sezioni Unite, è



pari al 7,35% (tasso medio della categoria mutui ipotecari aumentato del 50%:  $4,90 \times 1,5 = 7,35$ ).

Accertato il superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori pattuiti relativamente al solo contratto di mutuo agrario del 30 dicembre 1999, ritiene, tuttavia, il Collegio che non vi sia ragione per discostarsi dalla interpretazione dell'art. 1815 c.c. fornita dalle Sezioni Unite, secondo cui detta norma, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, preserva anche il prezzo del denaro, facendo seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato.

Afferma al riguardo la Suprema Corte che *“ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse*



*pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti”.*

Ne discende che gli interessi moratori devono ritenersi sicuramente assoggettabili alla disciplina dell'usura e anche la sola pattuizione di interessi moratori usurari è sufficiente a determinare l'applicazione delle suddette norme, senza che tuttavia ciò possa portare alla gratuità del mutuo, come pretenderebbe l'appellante, restando comunque dovuti gli interessi



corrispettivi ove, come nella specie, lecitamente convenuti.

Questa Corte, nondimeno, deve limitarsi al mero accertamento dell'usurarietà astratta degli interessi moratori previsti con riferimento al contratto di mutuo agrario del 30 dicembre 1999.

Invero, parte oggi appellante, pur lamentando il superamento del tasso soglia ad opera degli interessi moratori, non ha mai dato prova dell'effettivo pagamento degli stessi.

Anche il consulente tecnico d'ufficio (vd. pag. 12 c.t.u.) ha accertato - senza che sul punto siano state mai sollevate censure da parte degli appellanti - che *“Agli atti di causa vi sono solo documenti frammentari, riferiti a date diverse, che indicano la quantificazione degli interessi di mora ad una certa data (All. nn. 9 e 35 parte attrice) senza fornire informazioni sull'effettivo pagamento o meno di tali importi.*

*E' stato, comunque, elaborato un prospetto (All. 8 alla presente relazione) contenente le differenze tra gli importi delle rate risultanti dal prospetto BNL (All. n. 9 parte attrice) e quelle addebitate sull'estratto conto. Le risultanze di tale prospetto non appaiono però significative, in quanto non tutte le rate indicate nel citato All. n. 9 di parte attrice risultano addebitate sull'estratto conto. In relazione alle sole rate addebitate in conto corrente sono state riscontrate differenze non rilevanti, delle quali non si conosce l'esatta natura”.*

Per tutti questi motivi, pur ferma l'accertata usurarietà degli interessi moratori



pattuiti col contratto di mutuo agrario del 30 dicembre 1999, le domande volte alla condanna alla ripetizione devono essere rigettate.

Dal rigetto delle domande di ripetizione degli interessi usurari asseritamente pagati e, vieppiù, dall'assenza di qualsiasi prova circa il dedotto nesso eziologico tra i rapporti intercorsi tra la Società debitrice e la Banca e lo stato di insolvenza della prima, discende altresì il rigetto della rinnovata domanda di condanna dell'Istituto di credito al risarcimento del danno, la cui prova non poteva certo raggiungersi assegnando al ctu un quesito quale quello prospettato: *“l’incarico conferito al CTU per la rinnovazione delle indagini peritali dovrà necessariamente dirigersi anche verso l’accertamento dei gravi ed irreversibili danni che l’applicazione dal 1999 al 2015 di tassi di interessi usurari nei mutui di cui è causa hanno provocato ai fratelli Pezzo nonché quanto del patrimonio immobiliare detenuto dai fratelli Pezzo si sarebbe salvato se BNL non avesse approfittato dello stato di bisogno dei fratelli Pezzo e se BNL non avesse applicato dal 1999 al 2015 tassi di interessi usurari, commissioni e spese non dovute”*, esplorativo e volto a sostituire il consulente d’ufficio nell’onere probatorio sull’istante gravante.

Deve ora essere oggetto di disamina il **terzo punto svolto con il motivo d’appello**, volto ad ottenere una sentenza di condanna della Banca alla ripetizione di quanto pagato a titolo di spese e interessi non dovuti in relazione al contratto di conto corrente n. 22903, nullo per difetto di forma scritta ma ancora in essere alla data del deposito dell’atto di citazione in prime cure,



circostanza quest'ultima valutata irrilevante da parte appellante alla luce della chiusura del conto in corso di causa.

Il motivo è infondato.

Ritiene, invero, questa Corte di poter pienamente condividere le motivazioni della sentenza impugnata sul punto, costituendo ormai granitico arrivo giurisprudenziale il principio per cui la ripetizione dell'indebito oggettivo invoca un pagamento, che, considerate le modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto, chiusura che necessariamente deve precedere l'introduzione del giudizio di prime cure salvo cadere in ipotesi non di *emendatio* ma piuttosto di vera e propria *mutatio libelli* (cfr., *ex pluribus*, Cass. S.U. 02.12.2010, n. 24418; Cass. 24.03.2014, n. 6857; Cass. 5.9.2018, n. 21646; Cass. 26.09.2019, n. 24051; Cass. 16.02.2021, n. 4066; CdA Torino 21.4.2017, n. 878).

Per queste ragioni il motivo, infondato, va rigettato.

Quanto al regime di regolamentazione delle **spese di lite**, la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 27606/2019, 1775/2017).

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ritiene il Collegio che, avendo riguardo all'accertamento *e* della nullità del contratto di conto corrente per difetto di



forma scritta e dell'usurarietà dei tassi di mora pattuiti relativamente al mutuo agrario del 30 dicembre 1999, accertamenti cui tuttavia - per le ragioni di cui *supra* - non può seguire la ripetizione dell'indebito, possa essere disposta la parziale compensazione delle spese nella misura di un quinto (1/5) per ambo i gradi del giudizio, con condanna di S██████ Pe██████, T██████ Pe██████ e Fe██████ P██████, in proprio e in qualità di titolari della "Azienda agricola Pe██████ S██████, T██████ e Fe██████" S.s., al pagamento della restante parte (4/5) che si liquidano, per l'intero, quanto al primo grado del giudizio, in conformità alla statuizione contenuta nella sentenza appellata (non rilevandosi mutamenti dello scaglione di riferimento), e quanto al presente grado, applicando i criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 13.08.2022, n. 147 (scaglione da € 4.000.001 sino ad € 8.000.000).

### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 189/2019 pubblicata in data 08.03.2019, appellata da Ste██████ Pe██████, T██████ Pe██████ e Fe██████ P██████, in proprio e in qualità di titolari della "Azienda agricola ████████

██████████ che conferma nel resto:

- accerta e dichiara l'usurarietà degli interessi moratori portati dal mutuo stipulato in data 30 dicembre 1999 per l'importo di originarie Lire ██████████ a rogito Notaio dott. ██████████ di Mantova, rep. n. 59.677,



racc. n. 25.870, registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 19 gennaio 2000 al n. 185 e spedito in forma esecutiva in data 8 febbraio 2000;

- compensa per un quinto (1/5) le spese di lite per ambo i gradi del giudizio e condanna S██████████, T██████████ e F██████████, in proprio e in qualità di titolari della “Azienda agricola P██████████ S██████████, T██████████ e F██████████” S.s., al pagamento, in solido tra loro, della restante parte in favore di Banca ██████████ S.p.A., spese che per l’intero liquida, quanto al primo grado del giudizio in conformità alla statuizione contenuta nella sentenza appellata, e quanto al presente grado in euro 12.536,00 per la fase di studio, euro 7.289,00 per la fase introduttiva ed euro 20.843,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 marzo 2023

**Il Consigliere est.**

Annamaria Laneri

**Il Presidente**

Giuseppe Magnoli

